



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Numero 41 in data 30-12-2020

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2021**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **11:45** in videoconferenza, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO assunti i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge n. 160 del 2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il suddetto Decreto, alla data odierna, non è stato ancora emanato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 04/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali fino a scadenza del mandato commissariale";

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2021, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2020 e approvate con propria precedente deliberazione n. 5 del 27/05/2020, come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

2. DI DARE ATTO dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3 DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento per l'Applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/05/2020;

4 DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000;

6 DI DEMANDARE al Responsabile Area Economico Finanziaria Dott. Angelo Bozza l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di rispettare i termini previsti dall'art. 151 del citato D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Stefano Simeone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 29-12-2020

Il/La Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 29-12-2020

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 41 del 30-12-2020

Area: ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - DETERMINAZIONE
ALIQUEUTE E DETRAZIONI ANNO 2021**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 19-01-2021 al 03-02-2021.

Cazzago San Martino, 19-01-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.